



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
PROVINCIA DI PARMA



SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Oggetto: INCARICO CONSULENZA E PARERE ISTRUTTORIO DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE - SOCIETÀ AGRICOLA SANTA LUCIA S.S..

Determinazione N° 486 del 17/08/2017

IL RESPONSABILE DI SETTORE Emanuela Petrilli / INFOCERT SPA

VISTO l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, in merito alle competenze dei Dirigenti e Responsabili dei servizi;

VISTO l'art. 191 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione degli impegni di spesa;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 20 Dicembre 2016, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati di legge;
- la delibera di G.C. n..... di approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2017-2019;

PREMESSO CHE :

- in data 10/08/2017 con delibera n°94, la Giunta Comunale ha preso atto della necessità di conferire incarico esterno per l'esame del P.S.A. presentato dalla Società Agricola Santa Lucia s.s. con sede in Montechiarugolo (Basilicogioiano), Via XXV Aprile n. 19, finalizzato ad acquisire parere circa la sostenibilità dello stesso in relazione alla compatibilità ambientale dell'attività e degli insediamenti previsti;
- per la valutazione del P.S.A. presentato, occorre quindi avvalersi di una specifica competenza agronomica che sia in grado di esaminare e valutare gli aspetti più prettamente zootecnici e di attività rurale contenuti nel P.S.A. stesso;
- in passato, le valutazioni tecnico-istruttorie dei P.S.A. presentati venivano svolte da funzionari del Servizio Agricoltura della Provincia di Parma con il quale l'unione Pedemontana Parmense aveva stipulato apposita convenzione-accordo per lo svolgimento dell'istruttoria, ma tale convenzione risulta scaduta e non rinnovata a causa del trasferimento di competenze a seguito dalla riforma delle competenze della Provincia;

RITENUTO che :

- la prestazione richiesta si esaurisca in un'attività prettamente intellettuale e valutativa ,condotta mediante l'ausilio di dati tecnici rilevati dal medesimo professionista ed eseguita con lavoro prevalentemente proprio, senza una necessaria organizzazione;
- le prestazioni da rendere si inquadrino nel contratto d'opera intellettuale (artt. 2222 e 2229 del codice civile) e non nel contratto d'appalto di servizi (art. 1665 del codice civile) in quanto il confine è individuabile, in base al codice civile, nel carattere personale o intellettuale delle prestazioni, nel primo caso, e nella natura imprenditoriale del soggetto esecutore, nel secondo.
- l'appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera (autonomia rispetto al committente), si differenzia da quest'ultimo in ordine al profilo dell'organizzazione, atteso che l'appaltatore esegue la prestazione con mezzi e personale che fanno ritenere sussistente, assieme al requisito della gestione a proprio rischio, la qualità di imprenditore commerciale (art. 2195 cod. civ.) mentre il prestatore d'opera, di converso, pur avendo anch'egli l'obbligo di compiere, dietro corrispettivo, un servizio a favore del committente, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del relativo rischio, si obbliga ad eseguirlo con lavoro prevalentemente proprio,
- la prestazione richiesta necessita di competenze tecniche e non pare ravvisarsi la necessità di un'organizzazione aggiuntiva ,tipica dell'appalto. Infatti, la necessità di utilizzare, da parte di un professionista, mezzi compresi fra gli ordinari strumenti cognitivi ed operativi a disposizione di qualunque lavoratore del settore, non è sufficiente a ritenere che, per il diritto civile, il contratto debba essere inquadrato nell'appalto di servizi (Corte Conti sez. Lombardia, deliberazione n. 178/2014/PAR);

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. lgs. n. 165/2001 *“le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa”* ;
- relativamente ai contratti d'opera e di opera intellettuale (definiti nelle diverse norme di finanza pubblica, come *“incarichi di consulenza e studio”*), l'art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, ha stabilito che, a decorrere dal 2011, la spesa annua non possa essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 4 giugno 2012 ha precisato che, per le autonomie locali, le disposizioni dell'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 *“non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio”*. In particolare, dette disposizioni non impongono al sistema delle autonomie l'adozione di tagli puntuali alle singole voci di spesa considerate dal legislatore, bensì costituiscono il riferimento per la determinazione dell'ammontare complessivo dell'obiettivo di riduzione, che ciascun ente locale può discrezionalmente rimodulare tra i diversi aggregati oggetto di limitazione (spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza....) ;
- a questo ente non può applicarsi il disposto dell'art.21 bis c.1 lett.a) D.L.50/2017 conv. In L.96/17” *Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali....non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, “ in quanto il rendiconto 2016 non è stato approvato entro il 30 aprile 2017;*
- dal prospetto del servizio ragioneria risulta che il limite di spesa da osservare ai sensi del D.L.78/2010, nell'anno 2017, è complessivamente pari ad €17.846,05 e quindi , tenendo

conto degli impegni di spesa finora assunti, vi è la possibilità di conferire l'incarico in oggetto;

DATO ATTO di aver preso contatti con altri Comuni dell'Unione Pedemontana per avere riferimenti circa le modalità di espletamento di tale fase istruttoria e di aver ricevuto informazioni circa conferimento incarico al dr. Madoni, agronomo di comprovata esperienza ed in possesso di specifica professionalità per avere già avuto analoghi incarichi da Comuni contermini;

VISTO l'art. 3 comma 2 del Regolamento comunale per il conferimento incarichi di studio, ricerca e consulenza, che esclude dalla procedura comparativa le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria, non riconducibile a fasi di piani o programmi, e che si svolge in maniera del tutto autonoma;

SENTITO in proposito il dott. agronomo Nicolò Madoni, con studio in Borgo Val di Taro località le Spiagge n. 14/A (P.I. 02531530349), regolarmente iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Parma, che svolge attività di consulenza nel settore agroforestale e conosce le tematiche legate alle attività agricole comunemente insediate nel territorio provinciale ,principalmente dedicate all'allevamento bovino per la produzione del latte ai fini della trasformazione in formaggio parmigiano-reggiano, il quale ha dato la propria disponibilità ad effettuare la valutazione tecnico-istruttoria richiesta per il P.S.A. in parola;

Acquisito il preventivo di spesa pervenuto con nota protocollo n. 9235/2017 in data 10/08/2017 avente per oggetto: "Consulenza per espressione di parere istruttorio riguardo un Piano di Riconversione e ammodernamento aziendale (P.R. A.)", indicante quale compenso un importo di € 400,00 + 2% di oneri di cassa di previdenza e assistenza CONAF, per un totale di € 408,00;

VALUTATO che la spesa prevista di € 408,00 comprensiva del 2% degli oneri di cassa di previdenza e assistenza CONAF trova copertura mediante imputazione al Capitolo di spesa n.08011.03.129005 "prestazioni per funzioni riguardanti la gestione del territorio" del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

RICHIAMATI gli artt. 8 e 9 del Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza ad esperti esterni;

DATO ATTO che

- a) si intende affidare incarico professionale di natura occasionale;
- b) l'oggetto del contratto è la resa di parere circa il P.S.A presentato dalla Società Agricola Santa Lucia s.s. con sede in Montechiarugolo (Basilicogiano), Via XXV Aprile n. 19;
- c) l'obbligazione contrattuale sorgerà con la sottoscrizione del presente atto;

ATTESTATO che in merito alla presente proposta, non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in capo al responsabile del settore firmatario e che non sono pervenute comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al procedimento;

DETERMINA

- 1) **di incaricare** il dr. agronomo Nicolò Madoni con studio in Borgo Val di Taro località le Spiagge n. 14/A (P.I. 02531530349) della resa di parere necessario per l'istruttoria del P.S.A. presentato della Società Agricola Santa Lucia s.s., pervenuto in data 25/05/2017 prot. 5907, pratica SUAP n. 947/2017,

- 2) **Di precisare** che, pur non essendo dovuta la stipula di disciplinare d'incarico in quanto il corrispettivo è inferiore ad € 5.000,00, il rapporto è disciplinato come segue:
- Il Professionista dovrà prioritariamente provvedere alle seguenti mansioni:
 - esame del P.S.A. completo di tutti gli allegati tecnici presentati;
 - esame delle scelte di sviluppo e di localizzazione degli interventi infrastrutturali proposta dall'azienda e conseguente esame della compatibilità ambientale delle attività e degli insediamenti previsti;
 - redazione di relazione tecnica istruttoria e parere motivato riguardante l'esito delle valutazioni sopra riportate.
 - Il Professionista si impegna a svolgere il compito affidatogli secondo le normative specifiche vigenti al momento del conferimento dell'incarico, ed ogni altra normativa afferente alla fattispecie dell'incarico in affidamento.
 - Il Professionista provvederà ad espletare le mansioni affidate entro 40 gg dalla firma della presente determina a contrattare (e comunque entro e non oltre il 20/09/2017).
 - Il Professionista è tenuto a produrre la relazione tecnica istruttoria riguardante l'esito delle valutazioni previste, e consegna di relazione illustrativa, a conclusione dell'incarico, in tempo utile per l'approvazione da parte della Giunta della delibera relativa al PSA. A tale fine l'incaricato terrà i necessari contatti con il responsabile di procedimento arch. Bortesi ;
 - Per le prestazioni di cui all'oggetto, il compenso spettante al Professionista è stabilito in Euro 408,00 comprensivo degli oneri di cassa di previdenza e assistenza CONAF, esente IVA ed esente da ritenuta d'acconto. Il compenso verrà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura o notula pro-forma, e comunque dopo l'avvenuta consegna della relazione illustrativa, che dovrà contenere tutti i dati e gli elementi utili per l'approvazione del PSA, mediante atto di liquidazione da predisporre a cura del Responsabile del Procedimento successivamente alla conclusione del procedimento amministrativo. E' fatta salva la facoltà del professionista incaricato di richiedere l'erogazione di un acconto nella misura massima del 50% del compenso spettante. Il pagamento del compenso avverrà entro il termine di 30 giorni decorrenti dal cui sopra termine, che le parti riconoscono afferente alla natura del contratto. Nel caso in cui il Professionista non espleti le mansioni affidate non rispettando i termini previsti gli verrà applicata una penale sul compenso nella misura che verrà determinata, avuto riguardo alle conseguenze del mancato rispetto del termine.
 - Con particolare riferimento al termine previsto per la consegna, verrà applicata una penale pari all'intero ammontare dell'incarico ed in aggiunta verranno richiesti i danni nella misura che sarà quantificata, se il ritardo sarà superiore di 7 giorni del termine di consegna. In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà, inoltre, con deliberazione di Giunta motivata, stabilire la revoca dell'incarico.
 - Nulla sarà dovuto qualora non venga fornita in tempo utile la relazione, o qualora la stessa sia parziale, a prescindere dall'attività svolta;
 - Gli elaborati e gli atti predisposti dal Professionista, resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione avrà diritto alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati prodotti anche in caso di revoca dell'incarico. Per il resto, al Professionista sono riservati i diritti d'autore dell'opera a norma di legge.
 - L'incaricato è tenuto ad osservare, nell'esecuzione del presente contratto, gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 e quelli stabiliti nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Montechiarugolo, approvato con atto di Giunta Comunale n. 2 del 23 gennaio 2014 e reperibile sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo

www.comune.montechiarugolo.pr.it.e non può ad alcun titolo impiegare nella propria attività, per la durata di tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Montechiarugolo. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto, qualora l'incaricato li abbia conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni

3) di impegnare la somma complessiva di € 408,00 comprensiva del 2% degli oneri di cassa di previdenza e assistenza CONAF, come richiesto nello specifico preventivo pervenuto con nota protocollo 9235/2017 in data 10/08/2017 e acquisito agli atti dell'ufficio al Capitolo di spesa n.08011.03.129005 "prestazioni per funzioni riguardanti la gestione del territorio" del Bilancio di previsione dell'anno in corso che dispone di adeguata copertura;

4) di procedere, in attuazione dei disposto del DLGS 33/2013 con la pubblicazione dei dati del presenti atto in formato tabellare, come di seguito riportato:

Oggetto	Incarico di consulenza per espressione di parere in ordine al Piano di Sviluppo Aziendale - Società Agricola Santa Lucia s.s..
Contenuto sintetico	incarico di consulenza per rilascio di parere per istruttoria P.S.A.
Spesa prevista	€ 408,00 esente Iva ed esente R.A.
Atti riguardanti il provvedimento	Presentazione P.S.A. del 25/05/2017; Preventivo di spesa del 10/08/2017;

IL RESPONSABILE
DI SETTORE
Emanuela Petrilli / INFOCERT SPA